



Publicazione provvedimenti attributivi vantaggi economici su “Amministrazione Trasparente”

SOMMARIO

MASSIMA	1
PARERE ESPRESSO	1
RISPOSTA	4

MASSIMA

Il D.Lgs. n. 33/2013 prevede, per finalità di trasparenza, l'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" degli atti di concessione di vantaggi economici di qualunque genere erogati in favore di soggetti pubblici o privati di importo superiore a mille euro.

Sotto il profilo dei rapporti tra trasparenza e privacy, il D.Lgs. n. 33/2013 rappresenta la base giuridica per la diffusione di dati necessari per compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, la quale, secondo la normativa in materia di tutela dei dati personali, può essere solo la Legge ovvero, nei casi previsti, il Regolamento (art. 6, Regolamento (UE) n. 679/2016; art. 2-ter, D.Lgs.n. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Peraltro, la presenza di un obbligo di legge, che imponga la pubblicazione sui siti web per finalità di trasparenza, non esime dal rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali, contenuti nell'art. 5 del GDPR, che, in particolare, esprime il **Principio di "minimizzazione" dei dati** - rilevante in ordine all'individuazione dei dati da diffondere - secondo cui i dati personali devono essere *adeguati, pertinenti e limitati* a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

PARERE ESPRESSO

Il Comune chiede un parere in ordine alla pubblicità da dare ai provvedimenti di concessione di vantaggi economici a privati, non correlati – specifica – ad uno stato di disagio economico-sociale. In particolare, il Comune chiede **quali dati vadano pubblicati**, avuto riguardo alla normativa in tema di trasparenza e privacy, e con quali mezzi dare pubblicità.

L'art. 12, c. 1, L. n. 241/1990, prevede che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

Con riferimento a detta norma, la giurisprudenza ha più volte affermato che qualsiasi genere di sovvenzione, contributo o sussidio a soggetti privati o pubblici deve essere preceduto dalla predeterminazione e dalla pubblicazione da parte delle P.A. procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse si dovranno attenere, al fine di soddisfare le esigenze di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, nell'assegnare vantaggi economici ai soggetti amministrati.

Un tanto premesso e venendo agli aspetti rilevati dall'Ente, si esprimono alcune considerazioni in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 per i provvedimenti di concessione di vantaggi economici, di cui all'art. 12, L. n. 241/1990, e a come gli stessi debbano rapportarsi con la normativa in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, di cui al GDPR.

In particolare, l'art. 26, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce **l'obbligo di pubblicazione** degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere erogati in favore di soggetti pubblici o privati di **importo superiore a mille euro**.

Il successivo art. 27 stabilisce le informazioni che devono essere pubblicate, tra cui: il **nome** del soggetto beneficiario, **l'importo** del vantaggio, il **titolo giuridico** dell'attribuzione, la **modalità** seguita **per l'individuazione** del beneficiario (comma 1). Dette informazioni sono riportate nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente” (comma 2).

Pertanto, in relazione al quesito dell'ente circa la modalità di pubblicazione dei provvedimenti di cui si tratta, si osserva che per espressa previsione di legge, gli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici sono adempiuti attraverso il sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Naturalmente – in relazione alla tematica dei rapporti tra trasparenza e privacy – per gli obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali della P.A. previsti dalla normativa vigente per finalità di trasparenza **vale il principio per cui la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalle norme sulla protezione dei dati personali**, di cui al GDPR. Per meglio chiarire, va fatta una necessaria premessa: l'art. 6 (Liceità del trattamento), par. 3, del Regolamento comunitario, prevede che la base su cui si fonda il trattamento dei dati necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri deve essere stabilita dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

In attuazione di tale previsione, il legislatore italiano, con l'art. 2-ter, c. 1, del D.Lgs. n. 196/2003 (inserito dal D.Lgs. n. 101/2018), introducendo le "disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme" del regolamento (art. 6, par. 2, Regolamento), ha stabilito che la base giuridica prevista per il trattamento di dati necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri possa essere solo la Legge ovvero, nei casi previsti, il Regolamento (c. 1).

Inoltre, il medesimo art. 2-ter, tra le modalità di trattamento, ha definito diffusione "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione". Il complesso delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 che impongono obblighi di pubblicazione costituisce la base giuridica per la diffusione di dati personali per compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri.

Peraltro, la presenza di un obbligo di legge, che imponga la pubblicazione sui siti web per finalità di trasparenza, non esime dal rispetto dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali, oggi contenuti nell'art. 5 del GDPR. In particolare, viene in considerazione il **principio di minimizzazione dei dati**, di cui all'art. 5, par. 1, lett. c), secondo il quale i dati personali devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”, e che rileva in ordine all'individuazione dei dati da diffondere.

RISPOSTA

A tal proposito e in relazione alla domanda del Comune su quali dati vadano pubblicati, il Garante della privacy ha affermato che **NON RISULTA GIUSTIFICATO DIFFONDERE**, tra l'altro, dati quali, ad esempio, **l'indirizzo di abitazione o la residenza, il codice fiscale di persone fisiche, le coordinate bancarie** dove sono accreditati i contributi o i benefici economici (codici IBAN), **la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente-isee, l'indicazione di analitiche situazioni reddituali, di condizioni di bisogno o di peculiari situazioni abitative.**

Con specifico riferimento all'operatività dell'obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27, D.Lgs. n. 33/2013, il Garante ha affermato che detta normativa prevede la **pubblicazione** obbligatoria **dei soli nominativi dei soggetti destinatari** di un contributo di natura economica superiore a mille euro. Di conseguenza, **vanno oscurati i dati identificativi eccedenti**, che non è giustificato diffondere. Infine, si richiama l'attenzione sulle indicazioni del Garante secondo cui, **qualora siano state formate graduatorie di ordine di priorità degli aventi diritto sulla base del reddito, andranno oscurati dagli elenchi pubblicati i dati personali dei soggetti la cui collocazione (nei primi posti) potrebbe rivelare situazioni di disagio economico.**